

A RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

di Claudio Venturi

Sommario: - **1. Riferimenti normativi.** - **2. Principi ispiratori della riforma e sua entrata in vigore.** - **3. Incidenza sugli adempimenti presso il Registro delle imprese.** - **4. La dichiarazione di fallimento.** - 4.1. Presupposti per la dichiarazione di fallimento. - 4.1.1. *Presupposto soggettivo: i soggetti sottoposti al fallimento.* - 4.1.2. *Presupposto oggettivo: lo stato di insolvenza.* - 4.1.3. *Soggetti esclusi dal fallimento.* - 4.2. La procedura fallimentare. - 4.2.1. *Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.* - 4.2.2. *Competenza del Tribunale.* - 4.2.3. *Istruttoria prefallimentare.* - 4.2.4. *La sentenza dichiarativa di fallimento.* - 4.2.5. *Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.* - 4.2.6. *Fallimento di imprese cessate o di imprenditore fallito.* - **5. Gli effetti del fallimento-** - 5.1. Premessa. - 5.2. L'esercizio provvisorio dell'impresa. - 5.2.1. *Imprenditore individuale.* - 5.2.2. *Il fallimento delle società* - **6. Gli organi delle procedure e le rispettive competenze.** - 6.1. Gli organi e i poteri all'interno della procedura fallimentare. - 6.2. Gli organi e i poteri all'interno della procedura di liquidazione coatta amministrativa. - 6.3. Gli organi delegati alle comunicazioni presso il Registro delle imprese. - 6.4. Appelli e reclami. - 6.4.1. *La proposta di appello.* - 6.2.2. *Il reclamo avverso il decreto del Tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento.* 6.4.3. *Il reclamo contro il decreto del giudice delegato e del Tribunale.* - **7. Gli adempimenti pubblicitari nel caso di fallimento.** - 7.1. Annotazione (iscrizione) della sentenza dichiarativa di fallimento e degli organi del fallimento. - 7.2. Deposito del rapporto riepilogativo delle attività svolte. - 7.3. Revoca o sostituzione del curatore. - 7.4. Autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa. - 7.5. Chiusura del fallimento. - 7.6. Sentenza di riapertura del fallimento. - 7.7. Sentenza di appello alla riapertura del fallimento. - 4.8. Revoca del fallimento e nullità della sentenza dichiarativa di fallimento. - **8. Gli adempimenti pubblicitari nel caso di concordato fallimentare.** - 8.1. La proposta di concordato fallimentare nel caso di società fallita. - 8.2. Decreto che omologa il concordato fallimentare. - 8.3. Provvedimento di chiusura del fallimento a seguito della definitività del decreto di omologa del concordato fallimentare. - 8.4. Decreto emesso dalla Corte d'Appello che decide sul reclamo. - 8.5. Provvedimento di esecuzione del concordato fallimentare. - 8.6. Decreto che risolve il concordato e riapre la procedura di fallimento. - 8.7. Appello al decreto che risolve il concordato e riapre la procedura di fallimento. - 8.8. Decreto che annulla il concordato e riapre la procedura di fallimento. - 8.9. Nuova proposta di concordato. - **9. Gli adempimenti pubblicitari nel caso di esdebitazione.** - 9.1. Premessa. - 9.2. Decreto di esdebitazione del fallito. - 9.3. Decreto di conferma, modifica o revoca del provvedimento di esdebitazione. - **10. Gli adempimenti pubblicitari nel caso di concordato preventivo.** - 10.1. Proposta e decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. - 10.2. Decreto di ammissione al concordato preventivo. - 10.3. Nomina / Revoca del Commissario giudiziale. - 10.4. Appello contro la sentenza di omologazione del concordato. - 10.5. Dichiarazione di fallimento per mancata approvazione del concordato preventivo. - 10.6. Dichiarazione di fallimento nel corso della procedura. - 10.7. Decreto di omologazione del concordato preventivo. - 10.8. Accordi di ristrutturazione dei debiti. - 10.9. Appello contro il decreto che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti. - **11. Gli adempimenti pubblicitari nel caso di liquidazione coatta amministrativa.** - 11.1. Sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa. - 11.2. Appello contro la sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa. - 11.3. Provvedimento di liquidazione. - 11.4. Provvedimento di nomina del/i Commissario/i liquidatore/i. - 11.5. Provvedimento di nomina del comitato di sorveglianza. - 11.6. Sentenza che accerta lo stato di insolvenza successivamente alla liquidazione coatta amministrativa. - 11.7. Sentenza di approvazione del concordato conseguente alla liquidazione coatta amministrativa. - 11.8. Sentenza di appello che approva o respinge il concordato. - 11.9. Sentenza che risolve / annulla il concordato e riapre la liquidazione coatta amministrativa. - 11.10. Chiusura della liquidazione - Istanza di cancellazione. - **12 Modulistica e diritti.** - 12.1. Modulistica. - 12.2. Imposta di bollo. - 12.3. Diritti di segreteria.

1. Riferimenti normativi

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del **D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5**, il Governo ha portato a compimento la riforma delle procedure concorsuali.

Com'è noto, il **decreto legge 14 marzo 2005, n. 35**, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, aveva introdotto all'art. 2 alcune modifiche che intervenivano sulla disciplina della revocatoria, sul concordato preventivo ed introducevano nel nostro ordinamento gli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsti dall'art. 182 *bis*, inserito nella legge fallimentare.

Con la successiva **legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80**, alle norme previste dal decreto legge, che avevano subito pochissimi ritocchi, si era aggiunta la delega al Governo ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi recanti "la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali".

Con il recente decreto legislativo la delega ha avuto completa attuazione.

Va anzitutto osservato che il legislatore, come già aveva fatto con il decreto legge n. 35/2005, è ricorso alla tecnica della novellazione, rivedendo in varie parti il testo della legge fallimentare del 1942, il cui impianto riesce profondamente, ma non totalmente modificato.

Nonostante la legge delega facesse riferimento alla riforma delle procedure concorsuali in genere, quasi tutti i punti indicati dalla legge delega ed ora oggetto degli interventi attuati con il decreto legislativo si riferiscono al solo fallimento, vale a dire alla procedura liquidatoria, limitandosi, tra l'altro, alla soppressione della procedura di amministrazione controllata.

Il legislatore non ha ritenuto di intervenire sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria, neppure per coordinarne i principi con quelli sanciti per le altre procedure concorsuali ed ha sostanzialmente limitato gli interventi sul concordato preventivo alle norme contenute nel decreto legge n. 35/2005, convertite senza sostanziali modificazioni.

2. Principi ispiratori della riforma e la sua entrata in vigore

L'intento del legislatore è fondamentalmente quello di allineare la normativa interna con quella degli altri Stati dell'Unione europea, per introdurre una nuova disciplina concorsuale per la disciplina dell'insolvenza, atta a semplificare le precedenti procedure esistenti, e tendente, al contempo, sia alla conservazione dell'impresa che alla tutela dei creditori.

Si tratta, dunque, di una riforma che adegua la legislazione italiana agli standard imposti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e che la cui mancata adozione avrebbe comportato il rischio di sanzioni da parte del Consiglio di Europa.

Principi ispiratori

L'attuale disciplina – come si legge nella Relazione illustrativa – “si ispira ad una **finalità essenzialmente liquidatoria dell'impresa insolvente** e ad una tutela accentuata dei diritti dei creditori, determinando un completo

spossessamento del patrimonio del debitore che viene posto in una condizione di assoluta incapacità di disporre, anche con effetti extra concorsuali e di tipo personale del proprio patrimonio. In tale quadro, la **finalità recuperatoria del patrimonio imprenditoriale** ha finito per trovare collocazione secondaria rispetto allo scopo sanzionatorio del fallimento.

Si tratta di una procedura che non risulta più adeguata alle finalità che la evoluzione socio-economica intende realizzare nelle situazioni di insolvenza imprenditoriale: finalità ispirate ad una maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive dell'impresa (beni produttivi e livelli occupazionali); inoltre, il rilevante contenzioso a cui la procedura dà vita ne determina l'eccessiva durata.

L'inadeguatezza del quadro normativo da lungo tempo in vigore ha stimolato vari tentativi, rimasti senza esito, di riforma del sistema, con l'obiettivo di renderlo più flessibile ed adeguato alla nuova realtà economica.

Va tenuto presente – si legge ancora nella Relazione illustrativa - che, muovendo dall'attuale sistema normativo concorsuale, qualsiasi tentativo di riforma della materia non soltanto deve risultare compatibile con la legislazione europea, ma **deve anche ispirarsi ad una nuova prospettiva di recupero delle capacità produttive dell'impresa**, nelle quali non è più individuabile un esclusivo interesse dell'imprenditore, secondo la ristretta concezione del legislatore del 1942, ma confluiscono interessi economici e sociali più ampi, che privilegiano il ricorso alla via del risanamento e del superamento della crisi aziendale.

Entrata in vigore

Il D. Lgs. n. 5/2006, contenente la riforma organica della disciplina del fallimento è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2006 ed è entrato in vigore, come stabilito all'art. 153, sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, precisamente, il **16 luglio 2006**, fatta eccezione per alcune disposizioni che riguardano delle delimitazioni alla libertà del fallito (articoli 45, 46, 47, 151 e 152), le quali sono entrate immediatamente in vigore il **16 gennaio 2006**.

3. Incidenza sugli adempimenti presso il Registro delle imprese

Come per il diritto societario, anche per le procedure concorsuali, la riforma non poteva non incidere anche sul Registro delle imprese, sul quale è incardinato tutto il sistema pubblicitario delle imprese.

La riforma del diritto societario, nell'operare un'ampia rivisitazione dei principi normativi che governano le società di capitali e le società cooperative, ha avuto un notevole impatto anche sul sistema di pubblicità legale degli atti societari innovando così anche il sistema informativo delle Camere di Commercio favorendo un salto di qualità nel ruolo del Registro delle imprese, che finalmente ha assunto la centralità prospettata sin dal Codice Civile del 1942. Sulla stessa linea si è collocato anche il legislatore della riforma delle procedure concorsuali; il Registro delle imprese risulta così notevolmente potenziato ad opera del legislatore della riforma sia del diritto societario che delle procedure concorsuali.

Analizzeremo di seguito le varie fasi delle procedure concorsuali e i relativi obblighi pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese, distinguendo gli argomenti nei seguenti cinque gruppi:

- 1) **fallimento,**
- 2) **concordato fallimentare,**
- 3) **esdebitazione**
- 4) **concordato preventivo,**
- 5) **liquidazione coatta amministrativa.**

4. La dichiarazione di fallimento

4.1. Presupposti per la dichiarazione di fallimento

In ossequio al principio fondamentale del nostro ordinamento detta negli articoli 2740 e 2741 del Codice civile, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, la procedura fallimentare si propone il compito primario di realizzare la responsabilità patrimoniale del debitore con il rispetto della "*par condicio creditorum*".

Affinché possa essere dichiarato il fallimento del creditore è necessario che ricorrano due presupposti: uno di carattere soggettivo (individuato nell'art. 1 della L.F.) e l'altro oggettivo (individuato nell'art. 5 della L.F.).

4.1.1. Presupposto soggettivo: i soggetti sottoposti al fallimento

Prima del decreto correttivo

Il legislatore ha riformulato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina del fallimento e del concordato preventivo, modificando l'articolo 1 del R.D. n. 267/1942.

Come in precedenza, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.

Il legislatore delegato ha mantenuto il principio per cui il fallimento è limitato **al solo imprenditore commerciale**, escluso il piccolo imprenditore. Ha però rivisto la nozione di piccolo imprenditore escluso dal fallimento.

E' noto il travaglio interpretativo della giurisprudenza sulla nozione di piccolo imprenditore, che vedeva nel vecchio sistema una duplice nozione espressa dall'art. 2083 c.c. e dall'art. 1 della legge fallimentare.

Mentre l'art. 2083 faceva riferimento alla prevalenza del lavoro proprio del piccolo imprenditore e della famiglia, l'art. 1 L.F. forniva una nozione di carattere quantitativo escludendo dal fallimento coloro che avessero un reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e comunque un capitale investito inferiore alle 900.000 lire (464,81 euro).

Venuti meno questi due limiti a seguito della soppressione dell'imposta di ricchezza mobile e della perdita di valore della moneta che aveva reso irrisorio il limite delle 900.000 lire, la giurisprudenza aveva applicato la nozione dettata dall'art. 2083 c.c. affermando il principio per cui era piccolo imprenditore colui

che ricavava dall'impresa un guadagno modesto che non assumeva le caratteristiche del profitto, essendo comunque prevalente l'elemento lavoro sul capitale investito.

Come è noto, infatti, la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 570 del 22 dicembre 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione e, a seguito di questa pronuncia, l'individuazione del piccolo imprenditore è stata basata sul dettato dell'art. 2083 C.C.

La portata dell'art. 2083 è stata, nel corso degli anni, meglio precisata da una serie di interventi della dottrina e della giurisprudenza che hanno contribuito ad individuare la casistica dei soggetti rientranti nella categoria del piccolo imprenditore.

Alcuni parametri oggettivi e quantitativi di riferimento sono stati ravvisati nella valutazione dell'attività svolta, dell'organizzazione dei mezzi utilizzati, dell'entità dell'impresa, della prevalenza della manodopera sul capitale investito, ecc.

In altre parole, il venir meno dei parametri indicati nell'art. 1 della L.F., ha demandato ai magistrati la valutazione, caso per caso e a seconda della singola fattispecie, delle soglie limite ai fini dell'individuazione del piccolo imprenditore.

In questo modo una parte delle imprese artigiane rimaneva assoggettata al fallimento, nonostante che l'art. 2083 comprendesse tra i piccoli imprenditori gli artigiani (ma la giurisprudenza distingueva tra l'artigiano che era tale ai sensi della norma del codice civile ed era sottratto al fallimento e l'impresa artigiana che soddisfaceva i più ampi requisiti dimensionali previsti dalle leggi speciali).

Inoltre, mentre la piccola impresa artigiana costituita in forma societaria era esclusa dal fallimento, anche grazie agli interventi della Corte costituzionale, vi rimaneva soggetta la piccola società commerciale, pur nel dissenso di una parte della giurisprudenza di merito.

La riforma interviene sulla norma con importanti e sostanziali modifiche:

- 1) individuando **precisi parametri di riferimento** per l'individuazione della figura dell'imprenditore non piccolo;
- 2) uniformando la disciplina concorsuale per imprenditore commerciale e artigiano, da una parte; per imprenditore commerciale e società commerciale dall'altra.

Il legislatore delegato, superando la precedente situazione di incertezza, fornisce così una nuova nozione quantitativa di piccolo imprenditore che prescinde dal criterio stabilito dall'art. 2083 c.c.

Pertanto secondo il nuovo testo dell'art. 1 L.F. *“non sono piccoli imprenditori”* *“gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva”* che, anche alternativamente:

- a) hanno effettuato **investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a 300.000 euro**;
- b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, **ricavi lordi** calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 euro**.

Il superamento anche di uno dei due limiti indicati comporta l'esclusione dalla categoria dei “piccoli imprenditori” e qui l'imprenditore commerciale è soggetto al fallimento anche nel caso in cui **risulti superato uno solo dei due predetti limiti**.

Tali limiti potranno essere aggiornati ogni tre anni, con decreto della Ministero della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT.

Come osserva la relazione governativa, l'innovazione persegue la finalità, prospettata incidentalmente dalla Corte Costituzionale nella pronunce nn. 302/1985, 488/1993 e 368/1994, tesa ad evitare l'apertura di procedure fallimentari **nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i loro costi superino i ricavi distribuibili ai creditori.**

La Relazione ricorda che di fatto alcuni tribunali avevano già introdotto il principio di non far luogo alla dichiarazione di fallimento nell'ipotesi in cui l'esposizione debitoria risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare fosse inferiore ad un certo ammontare di volta in volta individuato.

Regolando legislativamente la materia si è ottenuto il risultato di uniformare le prassi allo stato utilizzate nei vari Tribunali.

Una novità di rilievo la si rinviene nella previsione espressa ("*gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva*") che **anche le società commerciali, al ricorrere di determinate condizioni, possono essere qualificate come "piccolo imprenditore"** e, come tali, possono essere esonerate dal fallimento.

Linee interpretative della riforma

La formulazione della norma, nonostante le buone intenzioni del legislatore, ha suscitato parecchi dubbi.

Un primo problema che le nuove norme appena esposte pongono è che esse introducono una definizione di piccolo imprenditore (fondata su parametri quantitativi) che viene ad aggiungersi a quella contenuta (di carattere invece qualitativo) nell'articolo 2083 C.C., che non è stato esplicitamente abrogato dalla riforma.

Il risultato è che si avranno due differenti definizioni di piccolo imprenditore, aventi entrambe rilevanza civilistica, che si fondano su parametri diversi non agevolmente conciliabili.

Sulla questione concernente i presupposti soggettivi del fallimento alla luce della riforma, la giurisprudenza di merito ha offerto due opinioni diametralmente opposte.

Una, al momento prevalente (*Tribunale di Milano, circolare Presidente Quatraro 21 dicembre 2006; Tribunale di Torino, 11 gennaio 2007; Tribunale di Mantova, 1 febbraio 2007*), che reputa sufficiente il mancato raggiungimento dei limiti quantitativi per essere sottratti alla dichiarazione di fallimento; una seconda (vedi, per tutte, *Tribunale di Firenze, 31 gennaio 2007*), in base alla quale, al fine dell'individuazione della fattispecie del piccolo imprenditore non fallibile, non è sufficiente aver riguardo al mancato superamento dei limiti degli investimenti e dei ricavi di cui all'art. 1, comma 2, citato, ma è determinante la valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2083 c.c.

Le novità introdotte dal decreto correttivo

L'applicazione dell'articolo 1 della L.F. proposto dalla riforma, che delimita l'area di fallibilità, ha avuto come immediata conseguenza il crollo verticale delle imprese fallibili indebolendo il rischio d'impresa e pregiudicando così le capacità competitive del sistema. Per cui, l'eccessiva riduzione dell'area di fallibilità che si è creata in seguito all'approvazione del D. Lgs. n. 5/2006 ha impedito di assoggettare a fallimento imprenditori di rilevanti dimensioni, in grado di raggiungere elevati livelli di indebitamento.

Con il decreto correttivo si è cercato di eliminare gli eccessi della riduzione dell'area di fallibilità introducendo una nuova condizione per l'esenzione dal fallimento e precisamente quella dell'indebitamento complessivo non superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, sempre per delimitare l'area dei soggetti esonerati dal fallimento, nel decreto correttivo non viene più utilizzata la nozione di "piccolo imprenditore", ma vengono indicati una serie di requisiti dimensionali massimi che tutti gli imprenditori commerciali (sia individuali che collettivi) devono possedere congiuntamente per non essere assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Per cui, secondo la nuova formulazione del comma 2, dell'articolo 1 della L.F. "Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino **il possesso congiunto** dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) **avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila**".

Di rilievo è poi la nuova disposizione che attribuisce al debitore l'onere di fornire la prova dei requisiti di fallibilità. Sarà quindi **obbligo dell'imprenditore dimostrare di non aver superato alcuno dei parametri dimensionali previsti dalla legge**.

4.1.2. Presupposto oggettivo: lo stato di insolvenza

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del R.D. n. 267/1942, rimasto inalterato, l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

Dunque, il presupposto oggettivo affinché un imprenditore sia assoggettato alle disposizioni sul fallimento è che versi in stato di insolvenza.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Una definizione più approfondita, elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza è la seguente: l'insolvenza è una condizione generale che coinvolge l'intero patrimonio dell'imprenditore e consiste in una situazione di impotenza economica, funzionale e non transitoria, a seguito della quale il debitore non è più in grado di far fronte regolarmente, tempestivamente (cioè alle scadenze) e con mezzi normali alle obbligazioni assunte, per il venir meno delle condizioni liquidità e di credito necessarie alla propria attività.

La Corte di Cassazione, Sezione I, nella Sentenza n. 4789 del 4 marzo 2005 fornisce la seguente definizione dello stato di insolvenza: *“Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito dei venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”*.

L'accertamento dello stato di insolvenza

A seguito della novella, la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l'accertamento dello stato di insolvenza viene effettuata dal Tribunale fallimentare, in forma collegiale, convocati il debitore, i creditori istanti il fallimento ed il Pubblico Ministero, nel caso sia stato quest'ultimo ad aver avviato la procedura.

4.1.3. Soggetti esclusi dal fallimento

Restano esclusi dall'assoggettabilità alle procedure concorsuali gli imprenditori agricoli e gli enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un'attività economica.

4.2. La procedura fallimentare

4.2.1. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento

Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del R.D. n. 267/1942, come sostituito dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 5/2006, il fallimento viene dichiarato:

- a) dietro ricorso del debitore,**
- b) dietro ricorso di uno o più creditori,**
- c) su richiesta del Pubblico ministero.**

Dalla formulazione della norma è **scomparsa la possibilità che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio.**

Per semplificare ed accelerare ulteriormente la procedura, è stata inserita la possibilità di indicare nel ricorso il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui l'istante dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, sia prima che dopo l'apertura della procedura concorsuale.

L'articolo 7 del R.D. n. 267/1942, come sostituito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 5/2006, afferma che il Pubblico ministero è tenuto a presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore:

- 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla

chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

4.2.2. Competenza del Tribunale

Ai sensi del primo comma dell'art. 9 della L.F., rimasto immutato rispetto alla normativa precedente, il fallimento è dichiarato dal Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

4.2.3. Istruttoria prefallimentare

In base al nuovo articolo 15 del R.D. n. 267/1942, come sostituito dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 5/2006, l'istruttoria prefallimentare si svolge davanti al Tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in Camera di consiglio.

Il legislatore ha regolato ex novo il procedimento per la dichiarazione di fallimento, che in passato non era sostanzialmente disciplinato.

Com'è noto, l'art. 15 della legge fallimentare del 1942 prevedeva soltanto che il Tribunale prima di dichiarare il fallimento, avesse facoltà di sentire il debitore in Camera di consiglio.

A seguito delle numerose pronunce di illegittimità costituzionale dell'art. 15 e delle altre norme ad esso collegate, l'audizione del fallito era divenuta un obbligo, ma il procedimento relativo era rimasto privo di una specifica disciplina.

Si riteneva peraltro generalmente che esso fosse regolato dalle norme relative ai procedimenti in Camera di consiglio in quanto applicabili; che il Tribunale potesse delegare per l'audizione del fallendo e per gli eventuali atti istruttori un proprio componente; che il procedimento avesse carattere inquisitorio e che quindi la decisione in ordine all'acquisizione della prova fosse rimessa alla valutazione sostanzialmente discrezionale del giudice.

Tempi e modi del procedimento non erano peraltro compiutamente normati e non veniva assicurato un effettivo e completo contraddittorio tra il debitore ed il soggetto istante per il fallimento.

La scelta del rito camerale

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006, l'organizzazione del fallimento subisce una rivoluzione. Le linee di fondo dell'intervento sono quelle di valorizzare le istanze private rispetto a quelle pubbliche, in ossequio alle finalità liquidatorie della procedura.

Anche le norme processuali sul controllo degli atti subisce una rivoluzione.

La funzione di amministrazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente e della sua liquidazione subisce interventi significativi.

Ne sono "espropriati" il tribunale e il giudice delegato, essendo venuto meno il regime tutorio. La stessa funzione tutoria viene oggi affidata al Comitato dei creditori.

Al Comitato dei creditori non solo è attribuito in via esclusiva il potere di autorizzare il curatore nel compimento degli atti di straordinaria

amministrazione, ma un penetrante ruolo di controllo, assimilabile a quello dei sindaci nelle società di capitali.

Il ruolo centrale del Comitato ha imposto la ristrutturazione dei tempi e delle forme di costituzione dell'organo, sancendo l'immediata costituzione per iniziativa del giudice delegato (entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento e non più seguito dell'accertamento del passivo).

4.2.4. La sentenza dichiarativa di fallimento

La pronuncia ed il contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento sono regolati dall'art. 16 del R.D. n. 267/1942, così come modificato dall'art. 14 del D. Lgs. n. 5/2006.

La disciplina non differisce in misura rilevante da quella previgente se non per alcuni aspetti.

Sono mutati i termini che la sentenza deve fissare per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato e per la presentazione delle domande d'insinuazione da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso del fallito.

All'esame dello stato passivo deve provvedersi entro il termine di 120 giorni dal deposito della sentenza.

Tale termine è espressamente definito perentorio, ma in realtà al suo mancato rispetto non possono ovviamente seguire decadenze, essendo impensabile che non si faccia luogo all'esame dello stato passivo.

I creditori debbono presentare le domande d'insinuazione entro 30 giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Anche questo termine è definitivo perentorio. Ne segue che i creditori che non rispettino il termine non potranno presentare domanda tempestiva d'insinuazione e dovranno proporre la domanda nelle forme dell'insinuazione tardiva.

Entrambi i termini, quello per l'esame dello stato passivo e quello per il deposito delle domande d'insinuazione, sono strettamente funzionali alla diversa disciplina dell'accertamento del passivo dettata dal legislatore, che innova profondamente rispetto al passato.

E' di particolare importanza l'ultimo comma dell'art. 16, che stabilisce che la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile.

Tuttavia gli effetti nei riguardi dei terzi si producono **dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese** ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.

In questo modo il legislatore si è dimostrato sensibile all'esigenza di tutela dei terzi di buona fede che, nel sistema previgente, potevano compiere atti negoziali nei confronti del fallito ignorandone l'avvenuta dichiarazione di fallimento, atti ovviamente colpiti da sanzione d'inefficacia.

Con il nuovo sistema la pubblicità della sentenza di fallimento non è più affidata all'anacronistica affissione alla porta del Tribunale, che non costituiva uno strumento efficace, ma all'iscrizione nel Registro delle imprese, che è effettivamente accessibile e consultabile da parte dei terzi.

La nuova disciplina, peraltro, consente al fallito di compiere atti di disposizione dei propri beni ed ai terzi di compiere atti sui beni del fallito, ad esempio un pignoramento, atti tutti che i terzi potranno opporre alla curatela,

nelle more tra la pubblicazione della sentenza e l'iscrizione nel registro delle imprese.

Va poi sottolineato che mentre l'art. 16, ultimo comma, parla di "iscrizione" della sentenza nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 17, secondo comma, quest'ultima norma usa il diverso termine di "annotazione", precisando che questa ha luogo presso l'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

E' peraltro da ritenere che la diversa terminologia sia priva di conseguenze di carattere sostanziale, atteso che il regolamento del Registro delle imprese, di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 781, e successive disposizioni, distingue l'iscrizione dal deposito degli atti, ma non sembra prevedere un trattamento differenziato dell'iscrizione rispetto all'annotazione.

In ogni caso l'ufficio del Registro non potrà iscrivere o annotare l'intera sentenza, perché l'art. 17, ultimo comma, prevede che il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmetta, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese competente.

La trasmissione per via telematica potrà abbreviare i tempi di iscrizione, ma non eliminerà il tempo necessario per la "lavorazione" della domanda da parte dell'Ufficio, sì che comunque vi sarà un divario temporale tra la pubblicazione della sentenza da parte del tribunale e la sua inserzione nel registro.

4.2.5. Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

Com'è noto, il sistema vigente prima della riforma prevedeva che contro la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata all'esito di un giudizio a cognizione sommaria, potesse essere proposta opposizione avanti allo stesso tribunale che aveva pronunciato la sentenza.

In tal modo si dava luogo ad un giudizio di primo grado a cognizione piena che si svolgeva nelle forme del rito ordinario.

Contro la sentenza che definiva il giudizio di opposizione erano esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione: appello e ricorso per cassazione.

Il legislatore ha ora abolito il giudizio di opposizione, stabilendo che contro la sentenza dichiarativa di fallimento è direttamente proponibile l'appello con ricorso da depositarsi entro trenta giorni avanti alla corte d'appello (art. 18, R.D. n. 267/1942, così come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 5/2006).

A tanto si è pervenuti sulla base della tesi, espressa dalla *Relazione governativa*, secondo la quale la giurisprudenza considera oggi la giurisdizione camerale come un "contenitore neutro" nel quale possono trovare spazio sia i provvedimenti di cd. "volontaria giurisdizione", sia i provvedimenti di natura "contenziosa".

Il termine per l'appello decorre per il debitore dalla data di notificazione della sentenza e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel Registro delle imprese.

Viene e chiarito che l'appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non può, comunque, essere proposto decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 327, comma 1, del C.P.C.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del

ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.

I termini per la notifica del ricorso e del decreto e per il deposito delle memorie delle parti resistenti sono strettissimi, sì che nella pratica potrà essere difficile rispettarli, soprattutto nel caso in cui vi siano difficoltà nella notifica. Va sottolineato che nessuno dei termini in questione, tuttavia, è indicato come perentorio.

All'udienza il collegio, sente le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche d'ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile.

La corte, cioè, pronuncerà sentenza al termine della discussione orale, dando immediata lettura del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Tuttavia, in caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni.

Il giudizio d'appello dovrebbe pertanto svolgersi in un'unica udienza, rimanendo dominato dal principio inquisitorio per quanto concerne l'acquisizione della prova.

4.2.6. Fallimento di imprese cessate o di imprenditore defunto

Gli articoli 10 e 11 L.F. prevedono due ipotesi particolari:

- 1) il fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'attività;
- 2) il fallimento dell'imprenditore defunto.

La novella, seguendo la giurisprudenza prevalente di cui al regime previgente, nonché aderendo alla decisione della Corte Costituzionale n. 319/2000, ha disposto che sia l'impresa individuale sia l'impresa collettiva possano essere dichiarate fallite entro un anno dall'avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese, nel caso l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In precedenza, stante il silenzio normativo in merito, la giurisprudenza affermava, in tema di società, che la cancellazione dal Registro delle imprese valesse come presunzione di estinzione, vincibile con la prova di persistenza di rapporti pendenti.

Il secondo comma dell'articolo 10 L.F. dispone inoltre che sia comunque possibile dimostrare un diverso momento di effettiva cessazione dell'attività, da cui decorre il termine di cui sopra, per quanto riguarda l'impresa individuale e per le fattispecie di cancellazione d'ufficio dell'impresa collettiva, in ragione di un coordinamento con la disciplina della cancellazione d'ufficio disposta dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.

Il fallimento dell'imprenditore defunto può essere dichiarato quando ricorrono le medesime condizioni di cui al fallimento dell'imprenditore cessato.

5. Gli effetti del fallimento

5.1. Premessa

Secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 42 del R.D. n. 267/1942, la sentenza che dichiara il fallimento **“priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”**.

Al secondo comma si stabilisce, inoltre, che “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”.

Al terzo comma, aggiunto dall'art. 40 del D. Lgs. n. 5/20063, si stabilisce che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, “può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi”.

5.2. L'esercizio provvisorio dell'impresa

L'attuale legge prevede come modalità generale l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Mentre la previgente legge fallimentare prevedeva quest'istituto come modalità eventuale (art. 90 L.F.), l'attuale normativa dispone che già con la sentenza dichiarativa di fallimento può essere autorizzato l'esercizio provvisorio, anche limitatamente a specifici rami di azienda. Successivamente, il giudice delegato può disporre, su proposta del curatore e dietro parere favorevole del comitato dei creditori, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa; anche in questo caso, se ricorrono le condizioni, limitatamente a specifici rami di azienda (art. 104, L.F.).

La continuazione dell'attività è comunque, in ogni fase del procedimento, revocabile sia da parte del giudice delegato che da parte del Tribunale.

Sebbene la normativa non disponga l'espressa pubblicità dell'esercizio provvisorio, si ritiene utile darne conoscenza ai terzi tramite apposita comunicazione al Registro delle imprese, ai fini di una coerente ed aggiornata informativa.

Il fallimento porta con sé varie conseguenze, di natura diversa a seconda che si tratti di impresa individuale o di impresa collettiva.

5.2.1. Imprenditore individuale

Se il fallimento viene dichiarato in capo all'imprenditore individuale, l'apertura della procedura comporta la cessazione dell'attività, salvo che venga autorizzato l'esercizio provvisorio (art. 104, L.F.).

E' prevista, in generale, la perdita dell'amministrazione dei propri beni (art. 42 L.F.), l'acquisizione alla procedura dei beni che pervengono durante il fallimento, salvo che il curatore vi rinunci, dietro autorizzazione del comitato dei creditori, ove il costo da sostenere per il loro acquisto sia superiore al loro valore.

Si ha inoltre il contemporaneo subentro nelle posizioni giuridiche da parte del curatore, secondo quanto disposto dagli articoli 43 e seguenti L.F.

Attualmente sono sancite le sole limitazioni in ambito della corrispondenza, anche elettronica, per i rapporti concernenti la procedura fallimentare e limitazioni riguardanti la residenza e il domicilio.

Queste stesse limitazioni sussistono anche in capo agli amministratori e liquidatori di imprese collettive dichiarate fallite.

La nuova L.F. ha, infatti, soppresso il pubblico registro dei falliti e, di conseguenza, l'istituto della riabilitazione, in relazione al fatto che principio cardine della riforma è l'eliminazione delle sanzioni personali del fallito.

Per quanto riguarda il Registro delle imprese, la notizia del fallimento viene inserita d'ufficio sulla posizione dell'impresa e sotto la posizione del titolare.

Attività concesse in capo al soggetto fallito

Dal punto di vista dell'eventuale svolgimento di attività commerciali da parte del soggetto dichiarato fallito, è necessario verificare se la relativa normativa prescriva o meno uno specifico divieto.

Si ritiene che, a seguito dell'abrogazione dell'istituto della riabilitazione, per i soggetti falliti successivamente all'entrata in vigore della nuova L.F. non vi è dubbio che la sola chiusura della procedura implichi automaticamente la possibilità di intraprendere qualunque attività, anche qualora la normativa specifica disponga che debba essere nel frattempo intervenuta la riabilitazione.

Dubbi possono sussistere per i fallimenti dichiarati in regime della normativa precedente, in quanto si può osservare che per questi possa permanere la necessità di ottenere la riabilitazione, stante la non dichiarata retroattività delle nuove norme.

Sarebbe opportuno che in merito giungesse un chiarimento legislativo interpretativo su quale sia la normativa da applicare per queste fattispecie.

Ci riferiamo, in questo specifico caso, alla normativa in tema di commercio (D.Lgs. n. 114/1998), di mediazione (L. n. 39/189), di agenzia e di rappresentanza di commercio (L. n. 204/1985).

Nel caso, invece, la normativa specifica nulla preveda in merito all'ostatività del fallimento, è sufficiente la chiusura del fallimento anche per le procedure dichiarate prima del 16 luglio 2006.

L'esercizio di un'attività potrebbe altresì essere concessa in fase di procedimento fallimentare, tramite espressa autorizzazione del giudice fallimentare o del Tribunale.

In questa ipotesi, il soggetto deve procedere alla denuncia al Registro delle imprese dell'inizio della nuova attività, entro trenta giorni, allegando quanto richiesto per l'esercizio dell'attività denunciata.

Si ritiene preferibile che venga aperta una nuova impresa, anziché denunciare la nuova attività sulla posizione già risultante al Registro delle imprese in quanto quest'ultima dovrebbe cessare in ragione del fallimento.

Naturalmente, nel caso specifico dovrà, innanzitutto, essere allegata la copia autentica dell'eventuale autorizzazione concessa dal giudice fallimentare.

Specifiche decadenze

La dichiarazione di fallimento comporta, inoltre, la decadenza da eventuali cariche sociali rivestite dalla persona fisica all'interno di altre imprese.

Senza presunzione di essere esaustivi, è infatti prevista:

- a) **l'esclusione di diritto dalle società di persone** (artt. 2288¹, 2293, 2315 C.C.), essendo questo istituto finalizzato alla liquidazione della quota ed alla realizzazione del credito relativo da parte del curatore. Si precisa che, nel caso di società composta da due soli soci, ulteriore conseguenza è lo scioglimento della stessa ove non venga ricostituita la pluralità entro sei mesi dall'apertura del fallimento (artt. 2272, n. 4; 2308; 2323 C.C.);
- b) **la decadenza dalla carica di amministratore di società di capitali** (artt. 2382² e 2454 C.C.), **di società cooperative e mutue assicuratrici** (artt. 2519 e 2547 C.C.);
- c) **la decadenza dalla carica di sindaco di società di capitali** (artt. 2399, 2454 e 2477 C.C.), **di società cooperative e mutue assicuratrici** (artt. 2519 e 2547 C.C.);
- d) **la decadenza dalla carica di rappresentante comune degli obbligazionisti** (art. 2417 C.C.);
- e) **la decadenza dalla carica di tutore di minore o di interdetto titolare di impresa commerciale** (artt. 350 e 424 C.C.) o **di curatore di emancipato o di inabilitato titolare di impresa commerciale** (artt. 393 e 424 C.C.);
- f) **la decadenza dalla carica di curatore fallimentare** (art. 28, comma 3, L.F.) e **di commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo** (art. 163, L.F.);
- g) **la decadenza dalla carica di arbitro** (art. 812 C.P.C.).

Naturalmente, la decadenza dalla carica ricoperta comportava l'incapacità a svolgere le relative funzioni e pertanto la cessazione dalla carica stessa.

Per quanto riguarda il Registro delle imprese, la notizia dell'apertura del fallimento viene inserita d'ufficio, a seguito della comunicazione da parte della Cancelleria fallimentare del Tribunale, sulla posizione dell'impresa e, solo per le società di persone, anche sotto la posizione di tutti i soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti.

Nel caso di società di capitali e di società cooperative, l'inserimento degli estremi della sentenza dichiarativa di fallimento e dei dati anagrafici del curatore fallimentare comporta, inoltre, la decadenza da tutte le cariche degli amministratori e degli eventuali componenti l'organo di controllo.

5.2.2. Il fallimento delle società

A. Il fallimento delle società di persone

Gli articoli 2308, in tema di società in nome collettivo, e 2323, in tema di società in accomandita semplici, prevedono che il fallimento comporti lo scioglimento delle società.

¹ Si riporta l'art. 2288 C.C.:

“Art. 2288 - Esclusione di diritto

[1] È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

[2] Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.”

² Si riporta l'art. 2382 C.C.:

2382. (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.”

La nuova L.F., agli articoli 147 e 148, ha modificato le disposizioni in tema di fallimento del socio illimitatamente responsabile, in ragione del fallimento della società sia recependo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza che la fattispecie giurisprudenziale del socio occulto o della società occulta.

Recependo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, la nuova normativa ha espressamente previsto che possa essere socio a responsabilità illimitata, e come tale fallire, anche la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e quella per azioni – e non più solo una persona fisica –, sempre che, comunque, ricorrano determinate condizioni, quali:

- a) che non sia decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata (anche in caso di trasformazione, fusione e scissione);
- b) che siano state osservate le formalità per rendere noti ai terzi o predetti fatti (riteniamo, anche se non espressamente previsto, tramite iscrizione nel Registro delle imprese) e
- c) l'insolvenza della società sia relativa a debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata.

Può essere dichiarato fallito anche chi risulta essere socio accomandante al momento della sentenza dichiarativa di fallimento se nell'anno precedente non era tale, anche solo di fatto.

In nessun caso, invece, il fallimento del socio comporta il fallimento della società (art. 149 L.F.).

La notizia del fallimento viene inserita d'ufficio dal Registro delle imprese sulla posizione dell'impresa e, solo per le società di persone, anche sotto la posizione di tutti i soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti.

B. Il fallimento delle società di capitali

Per quanto riguarda le società di capitali, l'art. 2484 C.C. dispone che la società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ma, a differenza di quanto previsto nella normativa precedente, tra le varie cause non viene più prevista la fattispecie fallimentare.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della riforma del diritto societario) l'apertura della procedura fallimentare non porta più con sé lo scioglimento della società di capitali. Si ha, tuttavia, l'obbligo per il curatore di chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese.

6. Gli organi delle procedure e le rispettive competenze

6.1. Gli organi e i poteri all'interno della procedura fallimentare

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006, l'organizzazione del fallimento ha subito una rivoluzione. Le linee di fondo dell'intervento sono quelle di valorizzare le istanze private rispetto a quelle pubbliche, in ossequio alle finalità liquidatorie della procedura.

Una analoga rivoluzione viene introdotta anche nelle norme processuali sul controllo degli atti e nella funzione di amministrazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente e della sua liquidazione.

Ne sono "espropriati" il Tribunale e il giudice delegato, essendo venuto meno il regime tutorio. La stessa funzione tutoria viene oggi affidata al Comitato dei creditori.

Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del R.D. n. 267/1942, come sostituito dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 5/2006, il fallimento viene dichiarato:

- a) dietro ricorso del debitore,**
- b) dietro ricorso di uno o più creditori,**
- c) su richiesta del Pubblico ministero.**

Dalla formulazione della norma è **scomparsa la possibilità che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio.**

Per semplificare ed accelerare ulteriormente la procedura, è stata inserita la possibilità di indicare nel ricorso il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui l'istante dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, sia prima che dopo l'apertura della procedura concorsuale.

L'articolo 7 del R.D. n. 267/1942, come sostituito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 5/2006, afferma che il Pubblico ministero è tenuto a presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore:

- 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
- 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Il Tribunale

Secondo quanto stabilito dall'art. 23 del R.D. n. 267/1942, così come sostituito dall'art. 20 del D. Lgs. n. 5/2006, il Tribunale che ha dichiarato il fallimento:

- a) **è investito dell'intera procedura fallimentare;**
- b) ha il potere di provvedere alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura;
- c) può sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori;
- d) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

Organi della procedura sono:

- a) il giudice delegato;**
- b) il curatore;**
- c) il comitato dei creditori.**

Il Giudice delegato

Il Giudice delegato, secondo quanto disposto dal precedente art. 25 L.F. dirigeva le operazioni del fallimento e vigilava l'opera del curatore.

Secondo il nuovo testo dell'articolo 25, così come sostituito dall'articolo 22 del D. Lgs. n. 5/2006, egli *“esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura”*.

Ha perso il potere di autorizzare il curatore a nominare le persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento.

Il giudice delegato non è più l'organo principale della procedura, essendo stata sostituita la sua attività di direzione con quella di vigilanza e di controllo.

Può ancora revocare le persone nominate dal curatore, ma anche tale provvedimento deve essere adottato su proposta del curatore e non motu proprio.

Mantiene il potere di liquidare i compensi agli ausiliari, ma su proposta del curatore.

E' la stessa Relazione governativa a precisare che si è voluto evitare che *“la maggiore autonomia del curatore si risolva in una gestione incontrollata”*.

La Relazione evidenzia i poteri rimasti al giudice delegato per l'assolvimento della funzione di vigilanza: il potere

- di convocazione del curatore e del comitato dei creditori,
- di vincolare alla autorizzazione del giudice ogni iniziativa giudiziale,
- di liquidare il compenso ai difensori nominati dal curatore e di disporre la revoca e
- di rendere partecipe il curatore del procedimento di nomina degli arbitri, rimasto in capo al giudice.

Rimane al giudice delegato il rilevante potere di approvare il programma di liquidazione, che costituisce la mappa vincolante delle operazioni di liquidazione dei beni e delle azioni giudiziali che il curatore intende compiere, ma che comprende anche l'esercizio provvisorio e l'affitto d'azienda, e di pronunciare sulle domande dei creditori di ammissione al passivo.

Il curatore

Il curatore mantiene la funzione di **amministrazione del patrimonio fallimentare**, che già gli era attribuita dal legislatore del 1942, ma ha ora una **maggiore autonomia operativa**.

Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, deve far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. In caso contrario, il Tribunale, in camera di consiglio, nomina con urgenza un altro curatore (art. 29, L.F.).

Come previsto dall'art. 31, così come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 5/2006, il curatore ha **l'amministrazione del patrimonio fallimentare** e compie tutte le operazioni della procedura, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, sotto la vigilanza sia del giudice delegato che del comitato dei creditori, comprese le comunicazioni al Registro delle imprese.

Il curatore fallimentare sostituito d'imposta

Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 (cd decreto Bersani), il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono stati inseriti

tra quei soggetti che, alla luce dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono tenuti ad effettuare le ritenute al momento dell'erogazione di redditi di lavoro dipendente.

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono tenuti ad effettuare la ritenuta anche nel caso di pagamento di somme per prestazioni di lavoro autonomo ancorché non esercitate professionalmente.

In precedenza i predetti soggetti non erano da includere tra i soggetti obbligati ad effettuare la ritenuta al momento del pagamento di retribuzioni o di prestazioni professionali come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cassazione n. 9605/1991; n. 11047/1994; 3334/2001).

Dunque, a decorrere dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, il curatore e il commissario liquidatore assumono la qualifica anche di sostituto d'imposta.

Tavola riassuntiva degli adempimenti

	Fino al 3 luglio 2006 Non sostituto d'imposta	Dal 4 luglio 2006 Sostituto d'imposta
Pagamento	- Redditi lavoro dipendente - Redditi lavoro autonomi - Compenso	- Redditi lavoro dipendente - Redditi lavoro autonomi - Compenso
Ritenuta	NO	SI
Rilascio CUD	NO	SI
Versamento ritenute	Inesistente	SI
Dichiarazione Modello 770	Inesistente	SI

Il Comitato dei creditori

Al Comitato dei creditori non solo è attribuito in via esclusiva il potere di autorizzare il curatore nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, ma un **penetrante ruolo di controllo**, assimilabile a quello dei sindaci nelle società di capitali.

Il ruolo centrale del Comitato ha imposto la ristrutturazione dei tempi e delle forme di costituzione dell'organo, sancendo l'immediata costituzione per iniziativa del giudice delegato (entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento e non più seguito dell'accertamento del passivo).

Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi.

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, cioè i requisiti per essere nominato curatore, previa comunicazione al giudice delegato.

In questo modo s'intende assicurare che il comitato dei creditori sia composto da tecnici, all'uopo delegati dai creditori.

E' previsto che il membro del comitato in conflitto d'interessi debba astenersi.

Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni (art. 41).

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese. Non è previsto in via generale il diritto ad un compenso per l'attività prestata.

Tuttavia i creditori allo stato ammessi in sede di adunanza dei creditori possono, a maggioranza semplice calcolata per teste, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore (art. 37 bis).

6.2. Gli organi e i poteri all'interno della procedura di liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che, in genere, esclude il fallimento ed è prevista per le imprese il cui dissesto economico abbia rilevanti ripercussioni sociali (ad esempio: banche, imprese di assicurazione, società cooperative).

Le società cooperative, in caso di insolvenza, sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa, la quale viene disposta dall'Autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società (art. 2545-terdecies C.C.)

Della liquidazione coatta amministrativa, la legge fallimentare, oltre che negli articoli 2 e 3, ne tratta diffusamente negli articoli dal 194 al 215.

Secondo quanto stabilito all'articolo 2 della L.F., la legge determina:

- a) le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa,
- b) i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta
e
- c) l'autorità competente a disporla.

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento (art. 196. L.F.).

Gli organi per la procedura di liquidazione coatta amministrativa sono quelli previsti dall'art. 198, L.F., e precisamente:

- 1) il commissario liquidatore,**
- 2) il comitato di sorveglianza** (organo facoltativo nel caso di liquidazione di società cooperative).

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni di liquidazione, prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, forma l'inventario (art. 204, L.F.), provvede agli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese.

Nel ruolo di "supervisore" della procedura viene posta l' **Autorità amministrativa che ha il compito di vigilare sulla liquidazione.**

6.3. Gli organi delegati alle comunicazioni al Registro delle imprese

Gli organi che possono essere ritenuti soggetti obbligati alle varie comunicazioni pubblicitarie presso il Registro delle imprese possono essere, a seconda dei casi:

- **il Cancelliere,**
- **il curatore fallimentare,**
- **il notaio,**
- **i soci amministratori di società di persone,**
- **gli amministratori di società di capitali,**
- **il commissario liquidatore.**

L'articolo chiave in base al quale vengono stabilite **le modalità e i tempi** pubblicitari dei decreti e delle sentenze inerenti le procedure concorsuali è l'articolo 17.

Sia nel caso di fallimento, che di concordato preventivo, che di liquidazione coatta amministrativa, la sentenza o il decreto, emessi dal Tribunale o da uno degli organi preposti, vanno sempre resi pubblici nei modi e nei termini stabiliti nell'articolo 17.

I principi fissati da tale articolo possono essere così sintetizzati:

1) **entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria**, la sentenza che dichiara il fallimento va:

- a) **notificata**, su richiesta del cancelliere, al debitore,
- b) **comunicata**, per estratto, al curatore ed al richiedente il fallimento;
- c) **annotata (iscritta)** ³ presso l'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

2) Le comunicazioni al Registro delle imprese **possono essere trasmesse anche per via telematica**.

L'invio telematico, presuppone che si sia dotati di tutti i supporti tecnici necessari, quali: la smart card per la firma digitale e il collegamento alla struttura informatica Telemaco.

In questo caso, la copia informatica del decreto o della sentenza da inviare al Registro delle imprese dovrà essere dichiarata conforme dal soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ⁴.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per qualsiasi tipo di società, già vige l'obbligo dell'invio telematico, con utilizzo della firma digitale, delle pratiche e degli atti al Registro delle imprese.

6.4. Appelli e reclami

³ Da notare che il legislatore, all'art. 17, comma 2, usa il termine "**annotata**", mentre, all'art. 17, comma 3, usa il termine "**iscritta**".

⁴ Si riporta il comma 3, dell'articolo 22:

"3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71".

Tutte le volte che la legge di riforma delle procedure concorsuali prevede la possibilità di proporre **appello contro una sentenza o contro un decreto emesso dal Tribunale o da uno degli organi preposti**, lo stesso andrà proposto nelle forme e nelle modalità indicate negli articoli:

- **18** (Appello);
- **22** (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento) e
- **26** (Reclamo contro il decreto del giudice delegato e del tribunale) della legge fallimentare.

6.4.1. La proposta di appello (art. 18 L.F.)

A norma dell'art. 18, comma 1, L.F., entro 30 giorni dalla data della notificazione della sentenza, il debitore o qualunque interessato, può proporre **appello contro la sentenza che dichiara il fallimento**, da depositarsi presso la Corte d'appello.

Il termine per l'appello decorre:

- a) **per il debitore**: dalla data della notificazione della sentenza;
- b) **per tutti gli altri interessati**: dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie (art. 18, comma 4, L.F.).

La **sentenza che revoca il fallimento** è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell'articolo. 17 (art. 18, comma 6, L.F.).

La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente (art. 18, comma 7, L.F.).

6.4.2. Il reclamo avverso il decreto del Tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 22 L.F.)

Contro il decreto del Tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo, entro quindici giorni dalla comunicazione, alla corte d'appello, la quale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Il **decreto della corte di appello** è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15 (tribunale, debitore, comitato dei creditori, pubblico ministero, giudice delegato).

Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

Del decreto della corte di appello non viene espressamente prevista che sia fatta alcuna comunicazione al Registro delle imprese.

6.4.3. Il reclamo contro il decreto del giudice delegato e del Tribunale (art. 26 L.F.)

A norma dell'articolo 26, L.F., salvo che non sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del Tribunale, può essere proposto reclamo al Tribunale o alla Corte di appello, che provvedono in camera di consiglio con decreto motivato.

Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo è proposto **nel termine perentorio di dieci giorni**, decorrente:

- c) **dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento**: per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento;
- d) **dalla data di esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato**: per gli altri interessati.

La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.

Il reclamo non potrà più essere proposto decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in Cancelleria (art. 26, comma 4, L.F.).

Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di venti; il resistente, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, deposita memoria difensiva contenente l'indicazione dei documenti prodotti.

Entro trenta giorni dall'udienza di convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

7. Gli adempimenti pubblicitari nel caso di fallimento

7.1. Annotazione (iscrizione) della sentenza dichiarativa di fallimento e degli organi del fallimento

7.1.1. Riferimento normativo

Secondo quanto stabilito dal comma 1, dell'art. 16 L.F., con la sentenza di fallimento il Tribunale:

- 1) nomina il giudice delegato per la procedura;
- 2) **nomina il curatore**;

- 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
- 4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza;
- 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

Nel successivo comma 3 del medesimo articolo si stabilisce che la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti nei confronti dei terzi **“dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese”**.

La comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, come stabilito nel successivo articolo 17, deve essere depositata in Cancelleria e successivamente, **entro il giorno successivo al suo deposito** e su richiesta del cancelliere, deve essere:

- a) **notificata al debitore** (anche eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento);
- b) **comunicata**, per estratto, **al curatore a al richiedente il fallimento**;
- c) **iscritta (annotata)** presso l'ufficio del **Registro delle imprese** ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. L'estratto della sentenza potrà essere inviata al Registro delle imprese **anche per via telematica**.

7.1.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso, l'obbligo pubblicitario presso il Registro delle imprese è a carico del Cancelliere .

Il Cancelliere dovrà, pertanto, richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, **l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento e della nomina del curatore**, utilizzando il **modello CF** (Comunicazioni relative a procedere concorsuali ed altri provvedimenti), **entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria**.

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica di un estratto della sentenza.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio da parte della Cancelleria del Tribunale, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

Da tener presente che la dichiarazione di fallimento, come si diceva in precedenza, comporta anche la **decadenza da eventuali cariche sociali** rivestite dalla persona fisica all'interno di altre imprese, quali: l'esclusione di diritto dalle società di persone; la decadenza dalla carica di amministratore di società di capitali; la decadenza dalla carica di sindaco di società di capitali, ecc.

In questo caso, l'ufficio del Registro delle imprese, una volta ricevuta la comunicazione relativa alla sentenza dichiarativa di fallimento, dovrà provvedere ad inserire gli estremi della sentenza, le generalità complete del curatore fallimentare e, contemporaneamente, a togliere tutte le persone che, all'interno della società, ricoprivano una qualche carica sociale.

7.2. Deposito del rapporto riepilogativo delle attività svolte

7.2.1. Riferimento normativo

A norma dell'articolo 33, così come modificato dall'art. 29 del D. Lgs. n. 5/2006, il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una **relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento**, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in Cancelleria, disponendo la segretezza delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito.

Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui sopra, redige altresì un **rapporto riepilogativo delle attività svolte**, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.

Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo.

Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte.

Una copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte deve essere trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, **per via telematica all'ufficio del Registro delle imprese**, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella Cancelleria del Tribunale.

7.2.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Bisogna subito precisare che non viene precisato a chi spetti l'obbligo dell'invio telematico, né viene indicato il termine entro cui devono essere depositate le osservazioni.

Si parla, inoltre, di solo invio telematico senza precisare se si tratti di deposito o di iscrizione. Sicuramente si tratta di una mera pubblicità notizia.

Sembra di poter intuire che l'obbligo della comunicazione inerente il rapporto riepilogativo delle attività svolte spetti al curatore.

Nel caso si tratti di impresa individuale, dovrà essere utilizzato il Modello I2, compilando il quadro 18; nel caso, invece, si tratti di società, dovrà essere utilizzato il modello informatico S2, compilando i riquadri A, B e 20 e indicando come codice atto: A15.

Al modello dovrà essere allegata una copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte.

Per tale comunicazione dovranno essere pagati sia i diritti di segreteria che l'imposta di bollo, negli importi stabiliti (Vedi: Punto 9).

7.3. Revoca o sostituzione del curatore

7.3.1. Riferimento normativo

A. Revoca del curatore

Il Tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, **revocare il curatore**, provvedendo con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto (art. 37, L.F.)

B. Sostituzione del curatore

In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40, nonché chiedere la **sostituzione del curatore** indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo.

Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40 (art. 37-bis, comma 1, L.F.).

In entrambi i casi, anche se non espressamente previsto, si ritiene che vanno applicate le disposizioni di cui all'articolo 17.

7.3.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Sia nel caso di revoca che di sostituzione del curatore, la comunicazione al Registro delle imprese deve essere effettuata da parte del nuovo curatore, allegando la copia autentica del decreto del Tribunale.

In entrambi i casi, la comunicazione deve essere effettuata entro il giorno successivo al deposito del decreto in Cancelleria, utilizzando l'apposita modulistica indicata al punto 9.

In questo caso sono anche dovuti sia l'imposta di bollo che i diritti di segreteria, come indicati al Punto 9.

7.4. Autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa

7.4.1. Riferimento normativo

Secondo quanto stabilito dall'art. 104, così come sostituito dall'art. 90 del D. Lgs. n. 5/2006, con la sentenza dichiarativa del fallimento, il Tribunale può disporre **l'esercizio provvisorio dell'impresa**, anche **limitatamente a specifici rami dell'azienda**, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

L'autorizzazione alla continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa viene concessa dal giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, con decreto motivato.

Il decreto deve fissare anche la durata dell'esercizio provvisorio.

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un **rendiconto dell'attività** mediante deposito in Cancelleria.

In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Il Tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV, del Capo III, del Titolo II e precisamente gli articoli dal 72 al 83-bis (*Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*).

7.4.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Nel caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa sia che sia dichiarata **contestualmente alla sentenza dichiarativa di fallimento** (art. 104, comma 2), sia che venga dichiarata **successivamente** (art. 104, comma 7), il Cancelliere, **entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria**, deve inviare estratto della sentenza di fallimento contenente l'autorizzazione al Registro delle imprese, utilizzando il **modello CF** (Comunicazioni relative a procedere concorsuali ed altri provvedimenti).

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica di un estratto della sentenza.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio da parte della Cancelleria del Tribunale, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

7.5. Chiusura del fallimento

7.5.1. Riferimento normativo

All'art. 118 della L.F., così come modificato dall'art. 108 del D. Lgs. n. 5/2006, vengono riportati i casi di chiusura della procedura fallimentare. Essi sono:

- 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento **non sono state proposte domande di ammissione al passivo**;

- 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- 3) quando è **compiuta la ripartizione finale dell'attivo**;
- 4) quando nel corso della procedura si accerta che **la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali**, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

La procedura di chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, L.F., salvo che nei confronti del socio non sia aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale (art. 118, comma 2, L.F.).

La chiusura del fallimento viene dichiarata con **decreto motivato del tribunale**, su istanza del curatore, del debitore ovvero d'ufficio (art. 119, comma 1, L.F.).

Il decreto di chiusura del fallimento va pubblicato nelle forme prescritte dell'articolo 17.

Con la chiusura del fallimento **cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento** (art. 120, L.F.).

Nel caso di tratti di fallimento di società, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 118, **il curatore ne deve chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese**.

La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.

7.5.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Anche per la chiusura della procedura è previsto l'obbligo di iscrizione del relativo decreto nel Registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria, nelle forme e nelle modalità indicate dall'art. 17 (art. 119, comma 1, L.F.)

Diverse sono le conseguenze della chiusura della procedura per l'imprenditore individuale e per le società.

A. Imprenditore individuale

Per l'impresa individuale, la chiusura della procedura comporta il riacquisto delle capacità patrimoniali (art. 120, L.F.): l'imprenditore può iniziare una nuova attività o la medesima che stava svolgendo al momento della dichiarazione di fallimento.

Si ricorda che, a decorrere dal 16 gennaio 2006, non è più richiesta la riabilitazione.

Dunque, nel caso di imprenditori individuali, chiuso il fallimento ci si dovrà limitare ad iscrivere il decreto di chiusura del fallimento, pervenuto d'ufficio dalla Cancelleria del Tribunale, senza poter procedere ad alcuna cancellazione. La posizione dovrà pertanto rimanere aperta e dovrà essere eventualmente l'imprenditore stesso a chiedere la propria cancellazione.

B. Società

Per quanto riguarda, invece, le società, la riforma ha introdotto una novità di assoluto rilievo, che si rinviene al comma 2 dell'art. 188, L.F., laddove si stabilisce che *“Ove si tratta di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal Registro delle imprese”*.

Dunque, in caso di società due sono gli adempimenti da compiere:

- a) si deve prima procedere **all'iscrizione del decreto di chiusura** (che perviene d'ufficio dalla Cancelleria del Tribunale) e successivamente
- b) si dovrà procedere alla **richiesta di iscrizione dell'istanza di cancellazione** che dovrà pervenire da parte del curatore.

Anche se non espressamente previsto, si ritiene che la cancellazione sia limitata alle sole ipotesi previste nei numeri 3) e 4) (riparto finale e insufficienza di attivo), del comma 1, dell'art. 118.

A seguito della chiusura del fallimento di una società, il curatore dovrà richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese, decorso il termine per la proposizione del reclamo, utilizzando il **modello S3**, compilando il riquadro 6. Per tale adempimento dovranno essere pagati sia l'imposta di bollo che i diritti di segreteria, negli importi riportati al punto 9.

Qualora il curatore non provveda, decorso il termine di cui all'art. 26 L.F. per un eventuale reclamo, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà avviare un procedimento d'ufficio invitando il curatore a richiedere la cancellazione della società entro un termine assegnato, decorso il quale tutta la documentazione dovrà essere inviata al Giudice del Registro delle imprese per la cancellazione d'ufficio.

Non si capisce come mai il legislatore della riforma fallimentare abbia fatto una scelta difforme da quella fatta dal legislatore della riforma del diritto societario, secondo la quale il fallimento, per le società di capitali, non è più causa di scioglimento (art. 2484 C.C.).

La riforma societaria ha introdotto infatti questa importante novità: la chiusura del fallimento non comporta più necessariamente lo scioglimento della società, bensì spetterà agli organi sociali della società valutare caso per caso se sciogliere la società o proseguire nell'esercizio dell'attività.

Il Registro delle imprese dovrà, in ogni caso, prendere atto delle decisioni del curatore fallimentare.

7.6. Sentenza di riapertura del fallimento

7.6.1. Riferimento normativo

Ai sensi dell'art. 121 della L.F., il fallimento può essere riaperto nei soli casi previsti dai nn. 3 e 4, del comma 1, dell'articolo 118, **entro cinque anni dal decreto di chiusura**, su istanza del debitore o di qualunque creditore, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Anche in questo caso, la relativa sentenza emessa dal tribunale va pubblicata nelle forme e nelle modalità stabilite dall'art. 17 (art. 121, comma 3, L.F.).

7.6.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Il Cancelliere dovrà, pertanto, richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza di riapertura del fallimento, utilizzando il **modello CF** (Comunicazioni relative a procedere concorsuali ed altri provvedimenti).

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica di un estratto della sentenza.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio da parte della Cancelleria del Tribunale, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

Da tener presente che la dichiarazione di fallimento, come si diceva in precedenza, comporta anche la **decadenza da eventuali cariche sociali** rivestite dalla persona fisica all'interno di altre imprese, quali: l'esclusione di diritto dalle società di persone; la decadenza dalla carica di amministratore di società di capitali; la decadenza dalla carica di sindaco di società di capitali, ecc.

In questo caso, l'ufficio del Registro delle imprese, una volta ricevuta la comunicazione relativa alla sentenza dichiarativa di fallimento, dovrà provvedere ad inserire gli estremi della sentenza, le generalità complete del curatore fallimentare e, contemporaneamente, a togliere tutte le persone che, all'interno della società, ricoprivano una qualche carica sociale.

7.7. Sentenza di appello alla riapertura del fallimento

7.7.1. Riferimento normativo

Secondo quanto stabilito dal comma 2-bis (aggiunto dall'art. 111 del D. Lgs. n. 5/2006), dell'art. 121, la sentenza del Tribunale di accoglimento della riapertura del fallimento **può essere appellata** a norma dell'articolo 18 dal debitore o da qualsiasi altro interessato con ricorso da depositarsi entro 30 giorni presso la Corte d'Appello.

Il termine per l'appello decorre:

- a) **per il debitore**: dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e,
- b) **per tutti gli altri interessati**: dalla data della iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell'articolo 17 (art. 18, comma 6, L.F.).

La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente (art. 18, comma 7, L.F.).

7.7.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza di appello alla riapertura del fallimento, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica di un estratto della sentenza.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

7.8. Revoca del fallimento e nullità della sentenza dichiarativa di fallimento

7.8.1. Riferimento normativo

A norma dell'art. 18, comma 1, L.F., entro 30 giorni dalla data della notificazione della sentenza, il debitore o qualunque interessato, può proporre appello contro la sentenza che dichiara il fallimento, da depositarsi presso la Corte d'appello.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell'articolo. 17 (art. 18, comma 6, L.F.).

La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente (art. 18, comma 7, L.F.).

7.8.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Emessa la sentenza che revoca il fallimento, la stessa viene notificata dal Tribunale al curatore, all'eventuale creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non si è opposto alla sentenza.

Il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza di revoca del fallimento, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica della sentenza.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

8. Gli adempimenti pubblicitari nel caso di concordato fallimentare

8.1. La proposta di concordato fallimentare nel caso di società fallita

8.1.1. Riferimento normativo

La proposta di concordato può essere presentata, secondo quanto stabilito dall'art. 124, da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a condizione che i dati contabili e le notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato.

La proposta non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purchè non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

La proposta di concordato è presentata con **ricorso al giudice delegato** (art. 125).

Il concordato si ritiene approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 128).

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al preponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato (art. 129, comma 2).

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame (art. 129, comma 4).

Il Tribunale provvede con decreto motivato, il quale va **pubblicato a norma dell'articolo 17** (art. 129, comma 6).

Come si è detto in precedenza, l'art. 152 prescrive tuttora che la proposta è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale.

Nelle società di persone il legislatore ha mantenuto la regola, già vigente prima della riforma, per cui la proposta deve essere **approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale** (art. 2300 C.C.).

Per contro nelle società per azioni, a responsabilità limitata e nelle cooperative non è più necessaria la deliberazione dell'assemblea straordinaria ed è sufficiente la **deliberazione degli amministratori** (art. 2436 C.C.).

Tanto per le società di persone che per le società di capitali, è fatta salva la diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto.

Occorre in ogni caso che la decisione dei soci o la deliberazione degli amministratori risultino da **verbale redatto da notaio** e siano depositate ed iscritte nel Registro delle imprese.

E' da ritenere che tale precetto valga anche quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedano forme diverse da quelle previste dal legislatore.

8.1.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso l'obbligo pubblicitario presso il Registro delle imprese è a **carico del notaio** che ha redatto l'atto relativo alla decisione dei soci o alla deliberazione degli amministratori in merito alla proposta di concordato fallimentare.

Nel caso dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica informatica (modello S2, compilato nei riquadri A, B e 20), utilizzando il Codice Atto: A15.

La comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente pagando sua l'imposta di bollo che i diritti di segreteria, negli importi indicati al Punto i9.

8.2. Decreto che omologa il concordato fallimentare

8.2.1. Riferimento normativo

Secondo quanto stabilito dall'art. 129, L.F., così come sostituito dall'art. 119 del D. Lgs. n. 5/2006, decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori.

Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all'approvazione del concordato.

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, **omologa il concordato con decreto motivato** non soggetto a gravame, il quale andrà pubblicato nelle forme e nelle modalità stabilite dall'art. 17.

8.2.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza di omologa del concordato, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del decreto.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

8.3. Provvedimento di chiusura del fallimento a seguito della definitività del decreto di omologa del concordato fallimentare

8.3.1. Riferimento normativo

Secondo quanto stabilito dall'art. 130, L.F., così come sostituito dall'art. 120 del D. Lgs. n. 5/2006, la proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione, ai sensi dell'articolo 116, ed **il Tribunale dichiara chiuso il fallimento.**

8.3.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione del decreto del Tribunale che dichiara chiuso il fallimento, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del decreto.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

8.4. Decreto emesso dalla Corte d'Appello che decide sul reclamo

8.4.1. Riferimento normativo

Il decreto del Tribunale è reclamabile dinanzi alla Corte d'appello, la quale si pronuncia in camera di consiglio (art. 131, comma 1).

Il reclamo va presentato nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del decreto (art. 131, comma 2).

Il presidente del Tribunale designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro 60 giorni dal deposito.

Il curatore dà immediata comunicazione agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata.

Il collegio, assunte tutte le informazioni necessarie, provvede con decreto motivato, il quale va comunicato al debitore e **pubblicato a norma dell'art. 17.**

8.4.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione del decreto del Tribunale che dichiara chiuso il fallimento, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del decreto.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

8.5. Provvedimento di esecuzione del concordato fallimentare

8.5.1. Riferimento normativo

Secondo quanto stabilito all'articolo 136, L.F., dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.

8.5.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione del provvedimento di esecuzione del concordato fallimentare, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del provvedimento.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

8.6. Decreto che risolve il concordato e riapre la procedura di fallimento

8.6.1. Riferimento normativo

Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al Tribunale.

Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo.

8.6.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione del decreto del Tribunale, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del decreto.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

8.7. Appello al decreto che risolve il concordato e riapre la procedura di fallimento

8.7.1. Riferimento normativo

Sul decreto (provvisoriamente esecutivo), che risolve il concordato e riapre il fallimento, è ammesso il reclamo al Tribunale o alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 131, da parte di uno o più creditori o anche d'ufficio.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato (art. 137).

Sul ricorso provvede il Tribunale nei modi e nei tempi indicati nell'articolo 26, L.F.

8.7.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione del decreto del Tribunale, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del decreto.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

8.8. Decreto che annulla il concordato e riapre la procedura di fallimento

8.8.1. Riferimento normativo

Il concordato omologato può essere **annullato dal Tribunale**, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo.

Esso è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. (art. 138, L.F.).

8.8.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione del decreto del Tribunale, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del decreto.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

8.9. Nuova proposta di concordato

8.9.1. Riferimento normativo

Ai sensi dell'art. 141, così come sostituito dall'art. 127 del D. Lgs. n. 5/2006, reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente potrà presentare una nuova proposta di concordato.

Rispetto al passato, è stata ampliata la legittimazione attiva anche a soggetti diversi dal fallito; pertanto, pure terze persone sono ora ammesse a presentare una nuova proposta di concordato.

Questo nuovo concordato non potrà tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono state depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

8.9.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione del decreto del Tribunale, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del decreto.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

9. Gli adempimenti pubblicitari nel caso di esdebitazione

9.1. Premessa

Mediante le modifiche apportate al Capo IX del Titolo II del R.D. n. 267/1942 (in particolare dei nuovi articoli dal 142 al 145) viene introdotto, ex novo, nell'ordinamento italiano l'istituto dell'esdebitazione, che consente all'imprenditore, persona fisica, "meritevole ma sfortunato" di liberarsi dai debiti che residuano alla chiusura del fallimento e di riprendere la sua attività economica senza carichi pregressi.

Si tratta, in sostanza, di riconoscere al fallito, a seguito della conclusione della procedura di fallimento, il diritto a veder cancellati i debiti non soddisfatti attraverso la liquidazione dell'attivo attuata nell'ambito della procedura concorsuale. In questo modo si consente al fallito di ripartire da zero, iniziando una nuova attività commerciale.

La riforma del fallimento ha, dunque, sostituito le disposizioni relative alla riabilitazione civile del fallito con la disciplina dell'esdebitazione, che consiste nella liberazione del fallito persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

La riforma ha subordinato l'accesso alla procedura di esdebitazione ad una serie di requisiti.

Anzitutto, la legge consente **al solo imprenditore persona fisica** di beneficiare della liberazione dai debiti post-fallimentari.

Accanto a questo requisito soggettivo, si pongono diversi requisiti oggettivi previsti dal nuovo art. 142 L.F., relativi al comportamento tenuto dall'imprenditore.

La legge prevede che il fallito è ammesso alla esdebitazione qualora sussistano determinate condizioni consistenti:

- a) nell'aver cooperato con gli organi della procedura;
- b) nel non aver ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) nel non aver violato le disposizioni sui doveri dei falliti, di cui all'art. 48 L.F. (consegna al curatore della corrispondenza di ogni genere, compresa quella elettronica);
- d) nel non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti;
- e) nel non avere tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell'attivo o esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito *ovvero*

- f) nel non avere riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno dei tali reati, il Tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

9.2. Decreto di esdebitazione del fallito

9.2.1. Riferimento normativo

Riguardo il procedimento di esdebitazione, la dichiarazione di estinzione dei debiti concorsuali non soddisfatti in maniera integrale può avvenire:

- a) **da parte del Tribunale**, con il decreto di chiusura del fallimento;
- b) **dietro presentazione di ricorso del debitore** (tendente ad ottenere l'esdebitazione), entro l'anno successivo alla dichiarazione di fallimento (art. 143, L.F.).

Il Tribunale dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura e il comportamento tenuto dal fallito, poi, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara l'inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente dal debitore.

Sulla richiesta di esdebitazione, il Tribunale si pronuncia con il decreto di chiusura del fallimento (art. 143, comma 1, L.F.).

9.2.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Emesso il decreto che dispone l'esdebitazione, il Cancelliere dovrà, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria, inviarlo al Registro delle imprese, utilizzando il **modello CF**.

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del provvedimento.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

9.3. Decreto di conferma, modifica o revoca del provvedimento di esdebitazione

9.3.1. Riferimento normativo

I creditori insoddisfatti, il debitore, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre **reclamo** contro il decreto che accoglie la domanda di esdebitazione.

Il reclamo va proposto nelle modalità indicate all'articolo 26, L.F. (art. 143, comma 2, L.F.).

9.3.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Emesso il decreto con il quale si conferma, si modifica o si revoca il provvedimento di esdebitazione, il Cancelliere dovrà, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria, inviarlo al Registro delle imprese, utilizzando il **modello CF**.

Non viene indicato alcun termine entro cui provvedere.

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del provvedimento.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

10. Gli adempimenti pubblicitari nel caso di concordato preventivo

10.1. Proposta e decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo

10.1.1. Riferimento normativo

A. Domanda di concordato

Secondo quanto disposto dall'art. 160, così come sostituito dal D.L. n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, l'imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

- a) la **ristrutturazione dei debiti** e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
- c) la **suddivisione dei creditori in classi** secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione di cui sopra devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152 (art. 161, L.F.).

L'art. 152 prescrive tuttora che la proposta è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale.

Nelle società di persone il legislatore ha mantenuto la regola, già vigente prima della riforma, per cui la proposta deve essere **approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale** (art. 2300 C.C.).

Per contro nelle società per azioni, a responsabilità limitata e nelle cooperative non è più necessaria la deliberazione dell'assemblea straordinaria ed è sufficiente la **deliberazione degli amministratori** (art. 2436 C.C.).

Tanto per le società di persone che per le società di capitali, è fatta salva la diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto.

Occorre in ogni caso che la decisione dei soci o la deliberazione degli amministratori risultino da verbale redatto da notaio e siano depositate ed iscritte nel Registro delle imprese.

E' da ritenere che tale precetto valga anche quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedano forme diverse da quelle previste dal legislatore.

B. Ammissione alla procedura

Il Tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, **dichiara aperta la procedura di concordato preventivo**; ove siano previste diverse classi di creditori, il Tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Con il provvedimento di cui sopra:

- 1) delega un giudice alla procedura di concordato;
- 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
- 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
- 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura (art. 163, L.F.).

10.1.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso l'obbligo pubblicitario presso il Registro delle imprese è a carico del **notaio che ha redatto l'atto** relativo alla decisione dei soci o alla deliberazione degli amministratori in merito alla proposta di concordato preventivo.

Nel caso dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica informatica (modello S2, compilato nei riquadri A, B e 20), utilizzando il Codice Atto: A15.

La comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente pagando sua l'imposta di bollo che i diritti di segreteria, negli importi indicati al Punto 9.

10.2. Decreto di ammissione al concordato preventivo

10.1.1. Riferimento normativo

Il decreto di ammissione al concordato preventivo è pubblicato, a cura del Cancelliere, mediante affissione all'albo del Tribunale e **comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.**

Il Tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati (art. 166, L.F.).

10.2.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione del decreto di ammissione al concordato preventivo, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del decreto.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

10.3. Nomina / Revoca del commissario giudiziale

10.3.1. Riferimento normativo

A. Nomina del Commissario giudiziale

Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, con lo stesso provvedimento:

- 1) delega un giudice alla procedura di concordato;
- 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
- 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
- 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma (art. 163, L.F.).

B. Revoca del Commissario giudiziale

Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Al commissario giudiziale si applicano le disposizioni previste per il curatore (art. 165, L.F.), per cui, il Tribunale può revocare in ogni tempo, su proposta

del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il commissario liquidatore.

Il Tribunale, con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

10.3.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Sia nel caso di revoca che di sostituzione del commissario liquidatore, la comunicazione al Registro delle imprese deve essere effettuata da parte del nuovo commissario liquidatore, allegando la copia autentica del decreto del Tribunale.

In entrambi i casi, la comunicazione deve essere effettuata entro il giorno successivo al deposito del decreto in Cancelleria, utilizzando l'apposita modulistica indicata al punto 9.

In questo caso sono anche dovuti sia l'imposta di bollo che i diritti di segreteria, negli importi indicati al Punto 9.

10.4. Appello contro la sentenza di omologazione del concordato

10.4.1. Riferimento normativo

Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato – a norma dell'art. 183 - possono appellare gli oppositori e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.

L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.

La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione (art. 183, comma 3).

10.4.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica della sentenza.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

10.5. Dichiarazione di fallimento per mancata approvazione del concordato preventivo

10.5.1. Riferimento normativo

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento (art. 173, comma 1, L.F.).

10.5.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica della sentenza.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

10.6. Dichiarazione di fallimento nel corso della procedura

10.6.1. Riferimento normativo

Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato (art. 173, comma 2, L.F.)

10.6.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica della sentenza.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

10.7. Decreto di omologazione del concordato preventivo

10.7.1. Riferimento normativo

Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima (art. 177, comma 1).

Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti (art. 180, comma 1).

Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 e' raggiunta, approva il concordato con decreto motivato.

Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è **pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17** (art. 180, comma 5, L.F.).

10.7.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione del decreto di omologazione del concordato preventivo, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del decreto.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

10.8. Accordi di ristrutturazione dei debiti

Con la riforma organica delle procedure concorsuali viene introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'esdebitazione, che consente all'imprenditore "meritevole ma sfortunato" di liberarsi dai debiti che residuano alla chiusura del fallimento e di riprendere la sua attività economica senza carichi pregressi.

Si tratta, in sostanza, di riconoscere al fallito, a seguito della conclusione della procedura di fallimento, il diritto a veder cancellati i debiti non soddisfatti attraverso la liquidazione dell'attivo attuata nell'ambito della procedura concorsuale. In questo modo si consente al fallito di ripartire da zero, iniziando una nuova attività commerciale.

L'accordo deve comprendere almeno il 60% dei crediti.

Non è chiaro quale sia l'effetto dell'accordo sul restante 40%.

10.8.1. Riferimento normativo

Secondo quanto stabilito dall'art. 182-bis, introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il debitore può depositare un **accordo di ristrutturazione dei debiti** stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

A tale accordo va allegata una **relazione redatta da un esperto** sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo deve essere pubblicato nel Registro delle imprese.

I creditori ed ogni altro interessato **possono proporre opposizione** entro trenta giorni dalla pubblicazione (art. 182-bis, comma 2).

Il Tribunale, decise le eventuali opposizioni, procede poi all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel Registro delle imprese (art. 182-bis, comma 4).

Se l'omologazione viene concessa, la relativa sentenza deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

Dalla data di iscrizione della sentenza di omologazione scatta l'effetto per cui sono sottratti alla revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti in attuazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato.

10.8.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Non viene chiarito chi debba procedere all'iscrizione dell'accordo presso il Registro delle imprese. Potrebbero essere sia gli amministratori che l'eventuale notaio che redige l'accordo.

Non viene, inoltre, previsto alcun termine entro cui procedere all'iscrizione.

10.9. Appello contro il decreto che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti

10.9.1. Riferimento normativo

Secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 182-bis, contro il decreto del Tribunale che procede all'omologazione è possibile proporre reclamo alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 183, L.F..

Il ricorso può essere presentato, entro quindici giorni dall'affissione, dagli opposenti e dal debitore.

L'atto di appello viene notificato al debitore, al curatore e alle parti costituite in giudizio.

La sentenza va pubblicata nei modi e nei termini indicati all'articolo 17. L.F.

Dalla data di affissione è possibile ricorrere per cassazione.

10.9.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza di appello, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica della sentenza di appello.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

11. Gli adempimenti pubblicitari nel caso di liquidazione coatta amministrativa

Rispetto alla normativa precedente, per l'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è stata introdotta la disposizione secondo cui il Tribunale possa dichiarare lo stato di insolvenza su richiesta non solo di uno o più creditori, ma anche dall'autorità che ha la vigilanza sull'impresa, o su richiesta dell'impresa stessa.

Una ulteriore novità è quella secondo cui contro la sentenza del Tribunale può essere proposto appello da qualsiasi interessato, ai sensi degli articoli 18 e 19, L.F.

Si dispone, inoltre, che il Tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza, provvede con decreto motivato. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 22 della L.F.

11.1. Sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

11.1.1. Riferimento normativo

Secondo quanto stabilito all'art. 195, così come sostituito dall'art. 148 del D. Lgs. n. 5/2006, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il Tribunale deve sentire il debitore e l'Autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni all'Autorità competente perché disponga la liquidazione.

Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Il Tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza.

11.1.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica della sentenza di accertamento.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

11.2. Appello contro la sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

11.2.1. Riferimento normativo

Contro la sentenza che accerta lo stato di insolvenza può essere proposto appello da qualunque interessato (art. 195, comma 5, L.F.).

Il Tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato.

Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.

11.2.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza di appello, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica della sentenza di appello. Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

11.3. Provvedimento di liquidazione

11.3.1. Riferimento normativo

L'articolo 197 stabilisce che il **provvedimento che ordina la liquidazione**, entro dieci giorni dalla sua data, è:

- a) **pubblicato integralmente**, a cura dell'Autorità che lo ha emanato, **nella Gazzetta Ufficiale** e
- b) **comunicato per l'iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese**, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 (riguardanti gli effetti del fallimento sul fallito) e, se l'impresa è una società o una persona giuridica, **cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo**, salvo che la società proponga il concordato, come previsto dall'art. 214 (art. 200, comma 1, L.F.).

11.3.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso l'Autorità che ha emesso il provvedimento dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione del provvedimento che ordina la liquidazione, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Non viene espressamente previsto alcun termine entro cui provvedere.

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del provvedimento.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

Considerato che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione **cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo**, l'ufficio del Registro delle imprese, una volta ricevuta la comunicazione del provvedimento in questione, dovrà provvedere ad inserire gli estremi del provvedimento e, contemporaneamente, a cessare tutte le persone che, all'interno della società, ricoprivano una qualche carica sociale (amministratori, sindaci, revisori, ecc.).

11.4. Provvedimento di nomina del/dei Commissario/i liquidatore/i

11.4.1. Riferimento normativo

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo **viene nominato un commissario liquidatore** (art. 198, comma 1, L.F.).

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati anche tre commissari liquidatori. In questo caso essi deliberano a maggioranza e la rappresentanza viene esercitata congiuntamente da due di essi (art. 198, comma 2, L.F.).

Al commissario liquidatore si applicano le stesse disposizioni previste per il curatore, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'Autorità che vigila sulla liquidazione (art. 199, comma 3, L.F.).

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni (art. 204, L.F.).

Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una **relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione** accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza (art. 205, comma 2, L.F.)

Nulla viene detto in merito alla pubblicità nel Registro delle imprese di tale relazione.

11.4.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il commissario liquidatore dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della propria nomina, utilizzando i modelli informatici S2 (compilato nei quadri A, B e 20) e Intercalare P, per riportare i dati anagrafici completi.

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del decreto di nomina.

In questo caso dovranno essere pagati sia l'imposta di bollo che i diritti di segreteria, negli importi indicati al Punto 9.

11.5. Provvedimento di nomina del Comitato di sorveglianza

11.5.1. Riferimento normativo

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo, oltre alla nomina di un commissario liquidatore, viene altresì **nominato un comitato di sorveglianza** di tre o cinque membri scelti fra persone

particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori (art. 198, comma 1, L.F.).

Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo (art. 198, L.F.).

11.5.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il commissario liquidatore dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione del comitato di sorveglianza, utilizzando i modelli informatici S2 (compilato nei riquadri A, B e 13) e Intercalare P, per riportare i dati anagrafici dei componenti il Comitato.

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica del decreto di nomina.

In questo caso dovranno essere pagati sia l'imposta di bollo che i diritti di segreteria, negli importi indicati al Punto 9.

11.6. Sentenza che accerta lo stato di insolvenza successivamente alla liquidazione coatta amministrativa

11.6.1. Riferimento normativo

Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il Tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, **accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio**, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo (art. 202, L.F.).

11.6.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria**.

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica della sentenza di accertamento.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

11.7. Sentenza di approvazione del concordato conseguente alla liquidazione coatta amministrativa

11.7.1. Riferimento normativo

Dopo il deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, previsto dall'art. 209, l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato.

Nel caso di società, vanno applicate le disposizioni di cui all'articolo 152.

Il Tribunale, sentito il parere dell'Autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio.

La sentenza che approva il concordato deve essere pubblicata nelle modalità di cui all'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal Tribunale (art. 214, comma 3, L.F.)

11.7.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza di approvazione dello stato di insolvenza, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica della sentenza di approvazione.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

11.8. Sentenza di appello che approva o respinge il concordato

11.8.1. Riferimento normativo

Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli oppositori possono appellare entro quindici giorni dall'affissione.

La sentenza è pubblicata nelle modalità stabilite nell'art. 17 e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione (art. 214, comma 4, L.F.).

11.8.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza di appello, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica della sentenza di appello.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

11.9. Sentenza che risolve / annulla il concordato e riapre la liquidazione coatta amministrativa

11.9.1. Riferimento normativo

Se il concordato non è eseguito, il Tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, **la risoluzione del concordato.**

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'art. 138.

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari (art. 215, L.F.).

11.9.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il Cancelliere dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, l'iscrizione della sentenza di risoluzione o di annullamento, utilizzando il **modello CF, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.**

Al modello dovrà essere allegata la copia autentica della sentenza di risoluzione o di annullamento.

Trattandosi di comunicazione d'ufficio, la stessa sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

11.10. Chiusura della liquidazione - Istanza di cancellazione

11.10.1. Riferimento normativo

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il **bilancio finale della liquidazione** con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'Autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la Cancelleria del Tribunale e liquida il compenso al commissario.

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante **inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali** che siano designati dall'Autorità che vigila sulla liquidazione. (art. 213, comma 1, L.F.).

Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni, le quali devono essere comunicate, a cura del Cancelliere, all'Autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza.

Tali organi, nel termine di venti giorni, possono presentare nella Cancelleria del Tribunale le loro osservazioni.

A questo punto, il Presidente del Tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.

Infine, trascorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori.

Si applicano le norme dell'art. 117 (in merito alla ripartizione finale), e se del caso, degli articoli 2494 (*Deposito delle somme non riscosse*) e 2495 (*Cancellazione della società*) del Codice civile.

11.10.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In questo caso il commissario liquidatore dovrà richiedere, all'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha fissato la propria sede legale, la

cancellazione della società, utilizzando l'apposita modulistica indicata al punto 9.

Al modello non dovrà essere allegata alcuna documentazione.

In questo caso dovranno essere pagati sia l'imposta di bollo che i diritti di segreteria, negli importi indicati al Punto 9.

12. Modulistica e diritti

12.1. Modulistica

La modulistica cartacea del Registro delle imprese, qualora gli atti da iscrivere pervengano d'ufficio dal tribunale, prevede un unico modello (**Modello CF** – Comunicazione d'ufficio relative a procedure concorsuali e altri provvedimenti), attraverso il quale le Cancellerie Fallimenti dei Tribunali devono comunicare al Registro delle imprese tutti i provvedimenti relativi alle procedure concorsuali.

Il D. Lgs. n. 5/2006, all'articolo 17, comma 3, prevede che l'estratto di tutte le sentenze possa essere inviato al Registro delle imprese, da parte delle Cancellerie dei Tribunali, **anche per via telematica**.

Negli altri casi in cui l'obbligo ricada:

- **sugli amministratori o**
- **sul curatore fallimentare o**
- **sul notaio o**
- **sul commissario liquidatore,**

la modulistica da utilizzare è solo quella informatica, nel caso si tratti di società, e cartacea, nel caso si tratti di imprenditore individuale.

Nel primo caso possono essere utilizzati, a seconda dei casi i **modelli S2, S3 e Intercalare P**; nel secondo caso, i **modelli I1 o I2**.

Si ricorda, infatti, che, nel caso di società vige in ogni caso l'obbligo dell'invio telematico, utilizzando la firma digitale.

12.2. Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta in tutti i casi in cui la comunicazione al Registro delle imprese sia effettuata da persona diversa dal Cancelliere.

L'imposta dovuta è la seguente:

- 1) nel caso di **impresa individuale**:
 - **euro 14.62** (nel caso di presentazione di modello cartaceo);
 - **euro 17.50** (nel caso di invio telematico) ⁵;
- 2) nel caso di **società**:
 - euro **59.00** (nel caso di società di persone);
 - euro **65.00** (nel caso di società di capitali e società cooperative).

12.3. Diritti di segreteria

⁵ Tale importo è stato così fissato dall'art. 1, comma 205 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Ad alcuni dubbi sollevati in merito al pagamento o meno dei diritti di segreteria per i nuovi adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese introdotti a carico dei curatori fallimentari, il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Nota del 18 febbraio 2008, Prot. 0001335**, ha tenuto a precisare che, nonostante non vi sia al riguardo alcuna esplicita previsione nella Tabella A, ed avendo i diritti di segreteria natura tributaria in quanto costituiscono tasse dovute dal contribuente a fronte di un'attività compiuta dall'Ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni, sono in ogni caso dovuti anche per gli adempimenti posti a carico dei curatori fallimentari.

Per concludere, secondo il nostro parere, nel caso di adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese introdotti dalla riforma del diritto fallimentare, i diritti di segreteria, come l'imposta di bollo, vanno pagati in tutti i casi in cui la comunicazione al Registro delle imprese venga effettuata da soggetto obbligato diverso dal Cancelliere.

Gli importi dei diritti di segreteria dovuti sono i seguenti:

- 1) nel caso di **impresa individuale**:
 - **euro 23,00** (nel caso di presentazione di modello cartaceo);
 - **euro 18,00** (nel caso di invio telematico);
- 2) nel caso di **società**, essendo previsto l'obbligo di invio telematico, è dovuto il diritto di **30,00 euro**.

E' dovuto l'importo di **30,00 euro** anche nel caso in cui il curatore chieda la cancellazione dal Registro delle imprese di una società in fallimento.